



AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI

Sede: Via Alfonso Balzico, 46 - 84013 - CAVA DE' TIRRENI (SA)
www.ausino.it - pec: ufficiogare@pec.ausino.it
Tel. 089 461195 - Fax 089 461515

VERBALE DI GARA del 01.10.2025

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

Valutazione Documentazione Integrativa

RIPRESA SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	Servizio di recapito fatture utenze in gestione Ausino spa dal 2025-2026
Numero Gara	
Importo di gara	360.325,68
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Modalità	TELEMATICA

Lotti

N. Lotto	Cig	Oggetto	Importo
LOTTO 1	B8043DF643	LOTTO 1: Area territoriale "Cava de' Tirreni e Costiera Amalfitana" - Comuni di Cava de' Tirreni (SA), Amalfi (SA), Atrani (SA), Cetara (SA), Conca de' Marini (SA), Furore (SA), Maiori (SA), Minori (SA), Positano (SA), Praiano (SA), Ravello (SA), Scala (SA), Tramonti (SA), Vietri Sul Mare (SA) e Agerola (NA) in gestione	€ 205.105,68
LOTTO 2	B8043E0716	Servizio di recapito fatture utenze in gestione Ausino spa dal 2025-2026	€ 155.220,00

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con verbale di gara n. 1 del 23.09.2025 (Lotto n. 1) è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame della busta amministrativa;

- che a tal fine, con nota prot. n. 20067 del 23.09.2025, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante nell'arco temporale che va dalle ore 14:31 del giorno 23.09.2025 alle ore 16:32 del giorno 30.09.2025;
- che con distinta comunicazione prot. n. 20550 del 29.09.2025, trasmessa agli operatori economici, sono state fissate per il giorno 01.10.2025 alle ore 9.30 le operazioni di gara relative al Lotto n. 1;

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

In data 01.10.2025 alle ore 9.30, il Responsabile della fase di affidamento, assistito da dott. Paolo Cammarota, con funzioni di segretario verbalizzante, dà atto che non è presente nessuno dei rappresentanti delle ditte offerenti.

Si constata e si prende atto, quindi, della documentazione aggiuntiva richiesta agli offerenti ammessi con riserva:

Partecipante	Data e ora di arrivo	Protocollo	Offerta
Integraa Holding s.r.l. Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. a): imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative	25/09/2025 12:42	n. 20262 del 25/09/2025	• LOTTO 1 (CIG: B8043DF643) AMMESSA
FULMINE GROUP S.p.A. Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. e) • SOLUZIONE CAMPANIA S.C.R.L. P.IVA/Cod Fisc.:07620761218 (Mandante)	29/09/2025 15:46	n. 20559 del 29/09/2025	• LOTTO 1 (CIG: B8043DF643) NON AMMESSA Motivazione: Il mancato tempestivo riscontro alla richiesta di chiarimenti e integrazioni (rectius soccorso istruttorio, avanzato in data 23.9.2025) è idoneo a giustificare l'esclusione, come da consolidato indirizzo ermeneutico secondo il quale : «La disciplina del soccorso istruttorio autorizza la sanzione espulsiva "quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, all'obbligo di integrazione documentale" (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16).

Più nel dettaglio, in merito al RTI costituendo (Fulmine Group S.p.A./ Soluzione Campania S.C.R.L.), che ha presentato offerta per il LOTTO n. 1 (CIG: B8043DF643), a fronte di una richiesta di documentazione integrativa per il Lotto n. 1 (rectius soccorso istruttorio), avente ad oggetto l'acquisizione della documentazione di cui ai punti a), b) e c) della richiesta, il concorrente, entro il termine perentorio del 30.09.2025 ore 16:32, trasmetteva esclusivamente la documentazione di cui alla lettera a) e solo successivamente, con nota pec acquisita al prot. n. 20673 del 30.09.2025, ora pec 19:25:04, ora protocollo 19:27:17, provvedeva a

trasmettere la restante documentazione richiesta ai punti b) e c), lamentando una generica e non comprovata impossibilità ad allegare tramite il portale i documenti integrativi relativi ai punti b) e c).

Si evidenzia, a tal proposito, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte affermato la natura perentoria del termine per l'integrazione della documentazione, a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, ai fini di un'istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell'ammissibilità della domanda (su tutte, cfr. Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504; III, 21 gennaio 2015, n. 189; incidentalmente anche Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16).

In tale contesto la medesima giurisprudenza ha rilevato come la disciplina del soccorso istruttorio autorizzi la sanzione espulsiva *"quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, all'obbligo di integrazione documentale"* (su tutte, Ad. Plen. 16/2014, cit.; Cons. Stato, 4849/2015, cit.). Il che risulta del resto coerente, oltreché con la ratio, anche con la lettera dell'attuale art. 101 comma 2, il quale espressamente prevede: *"L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara."*; né ciò determina alcuna aporia o irragionevolezza del sistema, stante la necessaria certezza e rapidità del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nonché la specificità del perimetro che ne costituisce l'oggetto, prescindendosi - in tale fase - dall'effettiva e sostanziale integrazione dei requisiti, di cui semplicemente si richiede di fornire documentazione probatoria o adeguata dichiarazione.

Per tali ragioni, appurata la violazione del termine per la necessaria integrazione documentale richiesta, va escluso che il dedotto possesso sostanziale dei requisiti, così come l'antioriorità rispetto al suddetto termine dei relativi documenti dimostrativi possano valere a impedire l'esclusione del concorrente inadempiente. Allo stesso modo, nessuna motivazione qualificata o ulteriore rispetto al richiamo dell'attivazione del soccorso e della mancata tempestiva trasmissione della relativa documentazione si rende necessaria ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo" (Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3592)» (Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2022, n. 11250).

La violazione da parte dell'O.E. risulta particolarmente grave in considerazione del parziale riscontro effettuato nel termine concesso di sette giorni, che, da un lato, dimostra il funzionamento del sistema trasparente e, dall'altro, sconfessa eventuali disservizi solo genericamente lamentati dall'O.E., il quale, tra l'altro, era onerato a verificarne il corretto funzionamento.

Quanto innanzi, in attuazione dei generali principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, posto in capo ai concorrenti, per cui questi ultimi sono tenuti ad un onere di vigilanza continua circa le informazioni e le comunicazioni rilevanti che possono essere rispettivamente assunte e adottate in corso di gara (in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 09.02.2024 n. 1333).

Concluse le operazioni sopra riportate, il Responsabile della fase di affidamento dà atto che la busta "B" contenente l'offerta tecnica sarà trasmessa alla Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta che avverrà in seduta riservata

Alle ore 15.05 la seduta viene chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto.



Il Responsabile della fase di affidamento
dott. Antonio Pastore

Il segretario verbalizzante:

dott. Paolo Cammarota